



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

VISTO

l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ed in particolare il comma 5-*septies*, il quale prevede che: *“Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-*sexies*, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione».*

VISTI

altresì i commi 5, 5-*bis*, 5-ter, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: *“5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annuali a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

	<i>bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.”;</i>
VISTA	la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi</i> ”, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “ <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i> ”;
VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “ <i>Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ” e successive modificazioni;
VISTO	l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
VISTA	la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</i> ”, ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
VISTO	il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “ <i>Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri</i> ”, convertito dalla 16 dicembre 2022, n. 204;
VISTO	l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “ <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “ <i>Codice dell'amministrazione digitale</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “ <i>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE</i> ” come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019, - dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
VISTO	il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “ <i>GDPR</i> ”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che “1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 251, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 206, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 28 luglio 2023, n. 150, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTO il CCNL – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022;

CONSIDERATO che, come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali, i posti residuati in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono pari a **590**;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 11 luglio 2023, n. 133, registrato alla Corte dei conti con n. 2243 del giorno 08 agosto 2023 di determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre **2023**, il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, il quale non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al disposto da ultimo citato per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza;

VISTO il decreto direttoriale 11 agosto 2023, n. 1391, di indizione della Procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che occorre procedere all'emanazione del bando per la formazione della graduatoria nazionale per l'assunzione del personale individuato dall'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

DECRETA

Articolo 1 (*Oggetto*)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale prevista



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

dall'articolo 58, comma 5-*septies*, del Decreto-Legge di cui al citato disposto normativo e di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto 11 luglio 2023, n. 133.

2. Le assunzioni del personale che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché del personale che abbia partecipato alla procedura di cui al predetto comma e che sia risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carentia di posti disponibili, sono effettuate, contestualmente e sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle selezioni provinciali, secondo la posizione rispettivamente occupata nella graduatoria nazionale di cui al presente bando, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nei limiti di 11.263 posti complessivi di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-*ter* del decreto-legge, per totali **590 posti**, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-*sexies*, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*sexies*.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a. “Ministero”: il Ministero dell’istruzione e del merito;
- b. “Decreto-Legge”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- c. “USR”: l’ufficio scolastico regionale;
- d. “dirigente preposto all’USR”: il direttore generale dell’USR o il dirigente non generale titolare di un USR;
- e. “procedura di cui al comma 5-*sexies* dell’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”: la procedura selettiva per titoli disciplinata dal decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e indetta con il decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- f. “procedura selettiva provinciale”: la procedura selettiva per titoli prevista dall’articolo 58, comma 5-*septies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzata a consentire la graduazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui all’anzidetto comma per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- g. “graduatoria nazionale”: la graduatoria prevista dall’articolo 58, comma 5-*septies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* dell’articolo 58, al personale graduato nella procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, nonché al personale che abbia partecipato alla procedura selettiva di cui al predetto comma 5-*sexies* e che sia risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carenza di posti disponibili.

Articolo 3 (*Graduatoria nazionale*)

1. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* dell’articolo 58 del Decreto-Legge.
2. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e in base all’ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal decreto 1391 dell’11 agosto 2023, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* dell’articolo 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.
3. L’inserimento nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati anche su tutte le sedi disponibili, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all’esito delle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-*sexies*, del Decreto-Legge e di cui all’articolo 3 del presente decreto.
4. La graduatoria di cui al presente articolo è predisposta su base nazionale.
5. A seguito dello svolgimento della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-*sexies*, del Decreto-Legge, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste disponibili ai sensi dell’articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-*sexies*, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*sexies*, è pari a **590**. Detto contingente è ripartito secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Regione	Provincia	Posti residui procedura articolo 58, comma 5- <i>sexies</i> , D.L. 69/2013
CAMPANIA	Salerno	3



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

EMILIA ROMAGNA		
	Bologna	4
	Forlì	8
	Modena	20
	Parma	17
	Piacenza	1
	Ravenna	22
	Reggio nell'Emilia	13
	Rimini	9
LAZIO		
	Latina	12
	Roma	259
	Viterbo	1
LIGURIA		
	Genova	17
	Imperia	19
	Savona	2
LOMBARDIA		
	Brescia	32
	Cremona	4
	Milano	26
	Varese	6



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

MARCHE		
	Ancona	3
	Ascoli Piceno	13
	Macerata	4
	Pesaro	11
PIEMONTE		
	Cuneo	14
	Novara	2
	Verbano-Cusio-Ossola	9
SARDEGNA		
	Nuoro	1
	Oristano	5
	Sassari	6
TOSCANA		
	Firenze	9
	Pistoia	1
	Siena	6
UMBRIA		
	Perugia	5
VENETO		
	Padova	1
	Rovigo	4



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

	Verona	14
	Vicenza	7
TOTALE		590

6. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nella graduatoria nazionale, nei limiti delle disponibilità a livello provinciale di cui al comma 3 e secondo le modalità previste dall'articolo 4.
7. Sulla base delle domande di inserimento inoltrate dal personale indicato all'articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133, il Ministero predispone una graduatoria unica ordinata secondo i punteggi individuali, i titoli e le precedenze già riconosciuti agli aspiranti nelle graduatorie provinciali di provenienza e presenti al sistema informatico del Ministero alla data di elaborazione della graduatoria stessa.
8. La graduatoria nazionale è approvata con provvedimento della Direzione generale per il personale scolastico e comunicata, unitamente all'elenco degli aspiranti, agli USR competenti per le province di assegnazione ai fini della successiva formulazione delle proposte di nomina e delle assegnazioni di sede.
9. I posti residuati nelle singole province indicate nella tabella di cui al comma 3 sono conferiti, fino all'ultimo aspirante o sino all'esaurimento dei posti disponibili, al personale incluso nella graduatoria nazionale, in base alla posizione conseguita in graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50 %, nei limiti delle disponibilità indicate al comma 3.
11. L'accettazione del posto conferito dalla graduatoria nazionale comporta la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.
12. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e dalla graduatoria nazionale stessa e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni e lo scorrimento della graduatoria nazionale.
13. A conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, la graduatoria nazionale, in quanto finalizzata a consentire il collocamento in ruolo, *una tantum*, del personale indicato all'articolo 9, comma 3, sui posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del Decreto-Legge, cessa di avere efficacia.
14. L'USR che ha approvato la graduatoria provinciale di provenienza dell'aspirante incluso nella graduatoria nazionale provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 4 (*Assegnazione dei posti*)

1. I posti disponibili nelle singole province di cui all'articolo 3, comma 5, sono assegnati come posti interi nell'ordine risultante dalla graduatoria nazionale e secondo l'ordine prioritario delle preferenze espresse.
2. Può altresì essere disposta l'assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, qualora, nell'ordine risultante dalla graduatoria nazionale e secondo l'ordine prioritario delle preferenze espresse, vi sia nella medesima provincia un numero di aspiranti superiore ai posti disponibili e vi sia stata la richiesta di assegnazione di posto a tempo parziale di almeno due candidati, o di un suo multiplo, aventi titolo all'assegnazione nella provincia.
3. Il candidato si intende soddisfatto con la prima assegnazione ottenuta, sia essa a tempo pieno oppure a tempo parziale, in ragione della priorità delle preferenze espresse.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il candidato decade da ogni altra preferenza espressa a tempo pieno oppure a tempo parziale sulle altre province richieste, anche in caso di sopravvenuta disponibilità di posti interi o a tempo parziale presenti nelle ulteriori province espresse come preferenze, senza rifacimento delle operazioni.
5. I candidati non destinatari di nomina, a tempo pieno o a tempo parziale, dalla graduatoria nazionale permangono nelle graduatorie di provenienza secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 5 (*Destinatari della procedura*)

1. E' ammesso a presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale di cui all' art 58 comma septies del decreto legge 21 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il personale graduato nella procedura selettiva disciplinata dal decreto direttoriale n. 1391 dell'11 agosto 2023 e il personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5 sexies dell' art 58 del decreto - legge citato, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

Articolo 6 (*Domanda di partecipazione, modalità e termini*)

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione **a partire dal 31 ottobre 2023**, data di pubblicazione del presente bando sul Portale InPa (<https://www.inpa.gov.it/>). L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero (<https://www.miur.gov.it/>), degli UU.SS.RR. interessati, degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "[Argomenti e Servizi > Servizi online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive](#)". La domanda deve essere presentata a pena di esclusione secondo le modalità descritte ai periodi precedenti **entro le ore 14.00 del giorno 10 novembre 2023**. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante:
 - a) indica, in ordine prioritario, la provincia o le province richieste nonché, per ognuna di esse, la preferenza per la tipologia di posto, se a tempo pieno o se a tempo parziale;
 - b) dichiara di confermare il possesso dei requisiti di ammissione già attestati in occasione della partecipazione alle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies e comma 5-septies del decreto legge; e di essere consapevole che il venir meno dei suddetti requisiti, nelle more dell'assunzione in servizio, comporta l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando;
 - c) dichiara di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli 6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - d) il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già registrati al sistema informativo, le quali sono visualizzate e salvate nella base dati dell'istanza.

Il candidato rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Alla domanda è altresì allegato, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità e del codice fiscale.

3. Gli UU.SS.RR sono competenti a procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento del possesso fino all'atto di conferimento della nomina dei requisiti dichiarati e, in caso di carenza degli stessi, a dichiarare la decadenza dei candidati da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.

Articolo 7

(Candidati inseriti nelle graduatorie provinciali di merito delle selezioni provinciali di cui al decreto 11 agosto 2023, n. 1391 e candidati che permangono nella graduatoria nazionale per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria)

1. I candidati inclusi nelle graduatorie provinciali di merito delle selezioni provinciali di cui al decreto 11 agosto 2023, n. 1391, che non abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ovvero che, avendo presentato domanda, per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria per le province richieste, non siano stati destinatari di una proposta di immissione in



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

ruolo a tempo indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale, nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permangono nella graduatoria provinciale.

2. I candidati di cui al comma precedente, potranno essere destinatari di una proposta di immissione in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, solo qualora nella provincia di appartenenza si verifichino nuove disponibilità, nell'ambito dei posti di cui all'articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies. In tal caso, l'USR competente per territorio scorrerà la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti divenuti nuovamente disponibili.

Articolo 8 (*Assunzioni in servizio*)

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nel limite dei posti disponibili nelle province indicate alla Tabella di cui all'articolo 3 del presente bando, il candidato collocato nella graduatoria nazionale di merito, in regola con la prescritta documentazione è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. I contratti di assunzione sono risolutivamente condizionati all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro, il quale ha in ogni caso decorrenza dalla data di effettiva immissione in ruolo, è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione.
5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

Articolo 9 (*Presentazione dei documenti di rito*)

1. Ai fini della presentazione dei documenti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 10 (*Accesso agli atti del concorso*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Articolo 11 (*Ricorsi*)

1. Avverso le graduatorie è esperibile il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 12 (*Informatica sul trattamento dei dati personali*)

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii;
2. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii.;
4. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.
5. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati del Ministero, viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR.
6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

7. I dati sono comunicati in qualità di responsabili del trattamento dati alle società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ad altre pubbliche amministrazioni e alle imprese di cui all'articolo 58, comma 5 ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per le verifiche di quanto dichiarato.
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra